

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 50-6242

Approvazione modifiche disposizioni statutarie di ulteriori n. 7 I.P.A.B. su restanti 55 I.P.A.B. interessate dalla procedura straordinaria di cui alla D.G.R. n. 46-5477 del 03/08/2017 s.m.i..

Premesso che la Regione Piemonte, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti in tema di vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle I.P.A.B. di cui agli art.li 46 e 48 della L. 6972/1890 e dall'art. 8, comma 1 della L.R. 23/2015, ha delineato, con D.G.R. n. 46 – 5477 del 03/08/2017, lo specifico e straordinario procedimento volto a realizzare l'adeguamento delle disposizioni statutarie delle I.P.A.B. interessate alla disciplina di cui all'art. 6, comma 5, della L. n. 122/2010 che stabilisce un numero massimo di membri degli organi di amministrazione e controllo per tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici;

rilevato che i destinatari di tale procedura sono stati individuati nella Tabella allegata alla D.G.R. n. 46 - 5477 del 03/08/2017 e s.m.i. per un numero complessivo di n. 63 I.P.A.B.;

viste le D.G.R. n. 14 – 5705 del 02/10/2017, n. 27 – 5790 del 20/10/2017 e n. 14 - 5927 del 17/11/2017 con le quali si è provveduto allo scioglimento degli Organi Amministrativi e alla contestuale nomina dei Commissari Straordinari delle complessive 63 I.P.A.B. interessate dalla procedura straordinaria di regolarizzazione di cui alla D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017;

rilevato che i provvedimenti sopra citati hanno assegnato ai Commissari Straordinari nominati il termine di 60 giorni dalla loro nomina per la presentazione alla Regione Piemonte delle modifiche dello Statuto relative alla disciplina del numero massimo e dei criteri di composizione e nomina degli organi di amministrazione e controllo (nonché le eventuali disposizioni statutarie strettamente correlate) in conformità a quanto dettato dalla L. n. 122/2010 e nel rispetto delle linee guida dettate dalla D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017 nonché del principio di portata generale di cui all'art. 32 della L.R. n. 12 del 02/08/2017 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” in base al quale la durata del mandato degli organi di tali Enti coincide per legge con la data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino stesso, con ciò determinando, pertanto, che tale termine debba trovare applicazione anche nei confronti degli organi di amministrazione degli enti designati e nominati a conclusione della procedura straordinaria di regolarizzazione di cui alla D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017;

appurato che nell'ambito degli Enti per i quali si è provveduto allo scioglimento dell'organo amministrativo ed alla nomina del Commissario Straordinario con le D.G.R. n. 14 – 5705 del 02/10/2017 e n. 27 – 5790 del 20/20/2017 rientrano i seguenti Enti, i cui Commissari hanno presentato istanza di modifica dello Statuto entro i termini previsti e le cui modifiche presentano aspetti e caratteristiche che ne consentono la trattazione unitaria:

- IPAB CASA DI RIPOSO SANTI ANTONIO E CATERINA di Bosco Marengo (Al), Statuto in vigore da ultimo approvato con D.G.R. n. 23 – 3996 del 09/10/2006;
- IPAB CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO di Casale Monferrato (AL), Statuto in vigore da ultimo approvato con D.G.R. n. 27 – 6774 del 29/07/2002;
- IPAB SOGGIORNO BORSALINO – CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI PER LA PERSONA di Alessandria, Statuto in vigore da ultimo approvato con D.G.R. n. 19 – 2386 del 09/11/2015;
- IPAB OSPEDALE CIVILE DI BUSCA di Busca (Cn), Statuto in vigore da ultimo approvato con D.G.R. n. 30 – 4853 del 11/12/2006;

- IPAB OPERA PIA “CONIUGI ERNESTO GIUSEPPE E ERNESTA ROGNONI” di Sozzago (No), Statuto in vigore da ultimo approvato con D.G.R. n. 16 – 12285 del 13/04/2004;
- IPAB ASILO INFANTILE di Alessandria, Statuto in vigore da ultimo approvato con R.D. 14/02/1895;
- IPAB CASA DI RIPOSO ING. TAVALLINI FELICE di Borgovercelli (Vc), Statuto in vigore da ultimo approvato con D.G.R. n. 27 – 3399 del 13/02/2012;

rilevato che le modifiche proposte dai Commissari Straordinari degli Enti di cui sopra si caratterizzano per l’adeguatezza rispetto al dettato normativo ed ai principi generali di cui alla L. n. 122/2010 ed alla D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017, presentando, peraltro ed in taluni casi, difformità con il dettato dell’art. 32 della L.R. 12/2017 ed ulteriori parziali divergenze rispetto all’originario dettato statutario e/o al dettato normativo che, in sede di istruttoria da parte dei competenti Uffici regionali, sono stati superati con interventi di parziale modifica e/o integrazione del disposto statutario sottoposto all’approvazione della Regione Piemonte da parte del nominato Commissario Straordinario, ai sensi dell’art. 62 della L. 17 luglio 1890 n. 6972 e della D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017;

rilevato che le disposizioni statutarie oggetto della modifica e/o integrazione da parte dei competenti uffici regionali sono le seguenti:

- IPAB CASA DI RIPOSO SANTI ANTONIO E CATERINA di Bosco Marengo (Al), Articoli 17, 19 e 24 relativi alla nomina, composizione, durata e modalità operative del Consiglio di Amministrazione dell’Ente;
- IPAB CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO di Casale Monferrato (Al), Articoli 5 e 8 relativi alla nomina, composizione, durata e modalità operative del Consiglio di Amministrazione dell’Ente;
- IPAB SOGGIORNO BORSALINO – CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI PER LA PERSONA di Alessandria, Articoli 9, 11, 12, 15 e 16 relativi alla nomina, composizione, durata e modalità operative del Consiglio di Amministrazione dell’Ente;
- IPAB OSPEDALE CIVILE DI BUSCA di Busca (Cn), Articoli 8 e 12 e 19 relativi alla nomina, composizione, durata e modalità operative del Consiglio di Amministrazione dell’Ente nonché parte delle disposizioni transitorie e finali comunque legate al Consiglio di Amministrazione;
- IPAB OPERA PIA “CONIUGI ERNESTO GIUSEPPE E ERNESTA ROGNONI” di Sozzago (No), Articoli 10, 11 e 14 relativi alla nomina, composizione, durata e modalità operative del Consiglio di Amministrazione dell’Ente;
- IPAB ASILO INFANTILE di Alessandria, Articoli 19 e 21 relativi alla nomina, composizione, durata e modalità operative del Consiglio di Amministrazione dell’Ente;
- IPAB CASA DI RIPOSO ING. TAVALLINI FELICE di Borgovercelli (Vc), Articolo 7 relativo alla nomina, composizione e durata del Consiglio di Amministrazione dell’Ente;

preso atto che, come poc’anzi segnalato, i competenti Uffici regionali, nel corso dell’istruttoria relativa all’approvazione delle modifiche alle disposizioni statutarie interessate, hanno rilevato, per le realtà in questione, la necessità di modificare parzialmente il dettato dell’articolo statutario presentato a causa del mancato adeguamento della disciplina della durata del mandato del futuro organo amministrativo dell’Ente alla normativa dettata dall’art. 32 della L.R. 12/2017 e di ulteriori parziali difformità con l’originaria formulazione dello statuto in vigore dell’Ente, con ciò determinando la necessità di una complessiva riformulazione delle disposizioni statutarie ai sensi dell’art. 62 della L. 17 luglio 1890 n. 6972 e della D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017;

rilevato inoltre che la modifica in tema di durata dell'organo amministrativo per l'IPAB OSPEDALE CIVILE DI BUSCA di Busca (Cn) è stata riformulata a causa di parziali imperfezioni nell'articolazione presentata dal Commissario Straordinario;

appurato che, stante la problematica di cui ai capoversi immediatamente antecedenti, gli uffici regionali competenti hanno individuato la seguente formulazione: *“Ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell’anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla Legge Regionale medesima.”* che opportunamente inserita nei vari dettati statutari è dirimente della difformità poc’anzi meglio precisata con ciò determinando una parziale modifica e, ove e per i casi necessari, l’integrazione della proposta Commissariale;

rilevato, inoltre, in sede di istruttoria delle modifiche statutarie, l’ulteriore necessità di integrare le proposte di modifica prodotte dai Commissari dei seguenti Enti nei termini di cui qui di seguito:

- IPAB CASA DI RIPOSO SANTI ANTONIO E CATERINA di Bosco Marengo (Al), con riferimento al primo punto del secondo capoverso dell’art. 17 di proposta di modifica dello statuto presentata, integrazione attraverso l’aggiunta del termine *“stabile”* a conclusione della frase per una nuova formulazione del seguente tenore: *“- il Parroco pro-tempore di Bosco Marengo o suo delegato stabile”*, il tutto per meglio definire la natura del delegato. Inoltre, con riferimento al quarto punto del secondo capoverso del medesimo articolo 17, sostituzione dei termini: *“...Amministrazione Regionale ...”* con *“... Regione Piemonte...”* ai fini di una più corretta e coerente individuazione dell’Ente;
- IPAB CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO di Casale Monferrato (Al), con riferimento al primo capoverso dell’art. 5 di proposta di modifica dello statuto presentata, sostituzione dei termini *“... e di essi uno in rappresentanza delle forze di minoranza presenti nel Consiglio Comunale, ...”* con i seguenti: *“... nel rispetto di quanto previsto in materia di nomine dalle regolamentazioni comunali, ...”*;
- IPAB SOGGIORNO BORSALINO – CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI PER LA PERSONA di Alessandria, con riferimento agli articoli 11 e 12 di proposta di modifica dello statuto presentata, loro sostituzione con le seguenti formulazioni: art. 11 - *“Ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell’anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla Legge Regionale medesima.”* – art. 12 - *“I Consiglieri eletti non possono essere rieletti più di una volta senza interruzione. I Consiglieri nominati in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e del Comune di Alessandria possono sempre essere riconfermati.”* a seguito della corretta disciplina del mandato del Consiglio di Amministrazione;
- IPAB OPERA PIA “CONIUGI ERNESTO GIUSEPPE E ERNESTA ROGNONI” di Sozzago (No), con riferimento al primo capoverso dell’art. 11 di proposta di modifica dello statuto presentata, eliminazione dei termini: *“... Il Consiglio d’Amministrazione si rinnova ogni 4 anni.”* a seguito della nuova e corretta formulazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione;
- IPAB ASILO INFANTILE di Alessandria, con riferimento al primo capoverso dell’art. 19 di proposta di modifica dello statuto presentata, eliminazione dei termini: *“... degli organi di amministrazione e tre membri di controllo ...”* in quanto l’organo di controllo non è stato oggetto di autonoma disposizione statutaria;
- IPAB CASA DI RIPOSO ING. TAVALLINI FELICE di Borgovercelli (Vc), con riferimento al secondo capoverso dell’articolo 7 di proposta di modifica dello statuto

presentata, dopo le parole “... dal Comune di Borgo Vercelli”, integrazione con i seguenti termini: “nel rispetto di quanto previsto in materia di nomine dalle regolamentazioni comunali.” ed eliminazione dei termini “... di cui uno (1) espressione della minoranza consiliare.”. Con riferimento al terzo e quarto capoverso dell’articolo 7 della proposta di modifica dello statuto presentata, loro eliminazione a seguito della riformulazione in tema di durata del mandato del Consiglio di Amministrazione. Infine, con riferimento al quinto capoverso dell’articolo in questione, eliminazione dei termini “... (dovuta da qualsiasi altro motivo) ...” in quanto incoerenti alla luce della nuova formulazione dell’articolato statutario;

ritenuto, inoltre, necessario ribadire, con riferimento all’IPAB IPAB OPERA PIA “CONIUGI ERNESTO GIUSEPPE E ERNESTA ROGNONI” di Sozzago (No), che, in conformità alla D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017, con il presente provvedimento è possibile procedere all’approvazione delle “... sole modifiche delle disposizioni dello Statuto relative al numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo nonché delle ulteriori disposizioni statutarie (ad es. maggioranze qualificate) incoerenti alla luce delle nuove” e, conseguentemente, di non poter procedere all’approvazione della nuova formulazione del proposto articolo 17 dello Statuto in quanto al di fuori del mandato conferito;

appurato che ricorre la necessità di ulteriori interventi da parte dell’Autorità Tutoria diretti a realizzare l’integrazione di alcuni articoli dello Statuto degli Enti interessati ed oggetto di proposta di modifica da parte del Commissario Straordinario, in quanto ricorrono situazioni di incoerenza tra il testo statutario dell’Ente non oggetto di modifica e quello modificato, nei seguenti casi e per i seguenti Enti:

- IPAB CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO di Casale Monferrato (Al), Articolo 8 relativo ai quorum deliberativi del Consiglio di Amministrazione, riformulato nel seguente modo “*Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con l’intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute per tre adunanze consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e l’Autorità di Vigilanza e controllo la può promuovere.*”;
- IPAB OSPEDALE CIVILE DI BUSCA di Busca (Cn), riformulazione del Titolo del Capo VI nei seguenti termini. “Norma Finale” con conseguente eliminazione del previgente articolo 19 e rinumerazione del successivo articolo 20 in articolo 19;
- IPAB CASA DI RIPOSO ING. TAVALLINI FELICE di Borgovercelli (Vc), Articolo 11 relativo ai quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio di Amministrazione, riformulato nel seguente modo: “*Art. 11 – Riunioni del Consiglio d’Amministrazione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo ogni mese, ed in ogni caso nei periodi stabiliti dalla legge per l’approvazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo. Le altre si tengono ogni qualvolta lo richieda una necessità, sia per decisione del Presidente, sia per iniziativa motivata e sottoscritta da almeno due componenti il Consiglio di Amministrazione.*

Il Presidente, convoca il Consiglio d’Amministrazione con avvisi scritti, recanti l’elenco degli argomenti da trattarsi, con un preavviso di tre giorni. Nel conteggio del periodo di preavviso non viene considerato il giorno dell’avviso, mentre viene considerato il giorno in cui si svolge la riunione. In caso di urgenza, il preavviso può essere di ventiquattro ore, anche in forma telegrafica o telefonica.

La riunione non è pubblica. Con l'assenso del Presidente, possono presenziare persone estranee limitatamente all'argomento per il quale la loro presenza è ritenuta opportuna, con l'obbligo di assentarsi al momento della decisione.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Ente, in sua assenza da parte del Vice Presidente e, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età.

La riunione è valida con la presenza di almeno tre dei componenti il Consiglio di Amministrazione e le decisioni, vengono assunte a maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti.

Le votazioni avvengono in forma palese.

Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di argomenti concernenti persone.

Ogni Consigliere ha diritto a far constare a verbale, il proprio voto ed i motivi che lo determinano.

Non possono prendere parte ad una decisione e devono assentarsi dal luogo della riunione, i Consiglieri che vi abbiano un interesse personale, o l'abbiano il coniuge o parenti ed affini fino al quarto grado.

Ogni decisione assunta dal Consiglio d'Amministrazione, viene riportato in un atto deliberativo.

Ogni Consigliere, ha diritto ad avere informazioni ed a prendere visione di tutti gli atti che concernono gli argomenti in trattazione e che, comunque, servono per l'espletamento del suo mandato.”;

ribadito il carattere gratuito del mandato dei Commissari nominati e, in conformità a quanto deliberato nella D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017, la natura non obbligatoria dei pareri resi dalle amministrazioni pubbliche locali eventualmente interessate all'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Commissario Straordinario in parte rettificata dalla Regione Piemonte, stante la natura dell'atto e le particolari circostanze ricorrenti ed in parziale deroga alla disciplina dettata dalla L. 6972/1890 per le modifiche statutarie su istanza di parte ed in analogia a quanto disposto dall'art. 62 della L. 17 luglio 1890 n. 6972 per i casi di modifica dello Statuto su iniziativa dell'Autorità Tutoria.

Rilevato che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 46 – 5477 del 03/08/2017 e s.m.i. in merito all'insediamento del nuovo organo amministrativo, lo stesso, su iniziativa del Commissario Straordinario nominato, dovrà insediarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente provvedimento di approvazione della nuova formulazione dello Statuto.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte,

vista la legge n. 6972/1890;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D. Lgs 207/2001;

vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la legge regionale n. 23 del 29/10/2015;

vista la legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 46 – 5477 del 03/08/2017 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 14 – 5705 del 02/10/2017;

vista la D.G.R. n. 27 – 5790 del 20/10/2017;

vista la D.G.R. n. 14-5927 del 17/11/2017.

Dato atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare le nuove formulazioni degli articoli degli statuti delle I.P.A.B. individuate nelle n. 7 Tabelle allegate alla presente delibera per farne parte integrante e nei termini ivi precisati;
- di confermare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente in capo al Commissario Straordinario nominato sino all'insediamento – su sua iniziativa – del nuovo organo amministrativo designato e nominato in forza delle disposizioni statutarie approvate con il presente provvedimento e presentare alla Regione Piemonte unitamente relazione finale sul proprio mandato Commissariale;
- di stabilire in 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente provvedimento, il termine entro il quale, su iniziativa del Commissario Straordinario, si provvederà all'insediamento del nuovo organo amministrativo degli Enti interessati.
- di demandare al Dirigente del settore regionale competente l'adozione degli atti necessari ai fini dell'attuazione del presente provvedimento;
- di dare atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO n. 1

IPAB CASA DI RIPOSO SANTI ANTONIO E CATERINA di Bosco Marengo (AL)	Commissario Straordinario: DELUIGI Luisella Emilia
ARTICOLI STATUTO MODIFICATI	
<p>Art. 17 La Casa di Riposo “SS. Antonio e Caterina” è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri compreso il Presidente, da eleggere al proprio interno, nel corso della prima seduta. Due membri sono di diritto e precisamente: - il Parroco pro-tempore di Bosco Marengo o suo delegato stabile; - il rappresentante delle famiglie Danieli/Coltella, e precisamente il membro più anziano di ambo i sessi in successione diretta delle famiglie del fondatore dell’Ente. In caso di rinuncia di questi gli succede il membro più anziano in successione d’età; Gli altri tre membri sono nominati: - uno dal Consiglio Comunale di Bosco Marengo; - uno dalla Regione Piemonte; - uno dai Soci riuniti in Assemblea.</p>	
<p>Art. 19 Gli Amministratori durano in carica, in base al disposto dell’art. 32 Comma 2 della Legge Regione Piemonte n. 12 del 02.08.2017, fino al 31 dicembre dell’anno in cui avviene la trasformazione dell’IPAB prevista dalla norma stessa.. Le funzioni degli amministratori sono gratuite.</p>	
<p>Art. 24 Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l’intervento di almeno tre Consiglieri e debbono ottenere la maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale od a scheda segreta; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone, a parità di voti la proposta si intende respinta. I verbali delle Deliberazioni sono stesi dal Direttore-Segretario e vengono sottoscritti in calce dal Presidente e dal Direttore-Segretario.</p>	

ALLEGATO n. 2

IPAB CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO di Casale Monferrato (AL)	Commissario Straordinario: BALESTRIERO Alessandra
ARTICOLI STATUTO MODIFICATI	
<p>Art. 5 L'Istituto è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri. Due di essi vengono eletti dai Soci, due dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto in materia di nomine dalle regolamentazioni comunali, ed uno dall'Azienda Sanitaria Locale competente per il territorio del Comune di Casale Monferrato. Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla Legge Regionale medesima. In caso di surroga per dimissioni di uno o più degli amministratori si provvederà alla stessa mediante richiesta all'Ente che lo ha nominato o chiamando a ricoprire la carica il socio che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, se di nomina dell'Assemblea. Il surrogante resterà in carica sino alla scadenza di cui al precedente capoverso.</p>	
<p>Art. 8 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute per tre adunanze consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e l'Autorità di Vigilanza e controllo la può promuovere.</p>	

ALLEGATO n. 3

IPAB SOGGIORNO BORSALINO – CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI PER LA PERSONA di Alessandria	Commissario Straordinario: GHE' Giovanni Maria
ARTICOLI STATUTO MODIFICATI	
Art. 9 – L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque Consiglieri: tre eletti dagli Azionisti della Assemblea; uno designato dal Sindaco in rappresentanza del Comune di Alessandria; un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.	
Art. 11 - Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla Legge Regionale medesima.	
Art. 12 - I Consiglieri elettivi non possono essere rieletti più di una volta senza interruzione. I Consiglieri nominati in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e del Comune di Alessandria possono sempre essere riconfermati.	
Art. 15 – Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno tre Consiglieri, e debbono ottenere la maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale od a scheda segreta; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone; a parità di voti la proposta si intende respinta. I verbali delle Deliberazioni sono stesi dal Direttore e vengono sottoscritti in calce dal Presidente e dal Direttore.	
Art. 16 – Le adunanze del Consiglio hanno luogo ordinariamente almeno una volta al quadrimestre, per invito scritto dal Presidente ed ogni altra volta che lo richieda il bisogno, sia per invito scritto del Presidente, sia per domanda motivata e sottoscritta da almeno due dei componenti il Consiglio, sia per ordine dell'Autorità di vigilanza e controllo. L'invito deve contenere l'ordine del giorno. La decadenza dalla carica di Consigliere per assenza non giustificata dalle sedute per tre volte consecutive può essere pronunciata dal Consiglio.	

ALLEGATO n. 4

IPAB OSPEDALE CIVILE DI BUSCA di Busca (CN)	Commissario Straordinario: ALFIERI Tommaso
ARTICOLI STATUTO MODIFICATI	
<p>Art. 8 Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque Membri, compreso il Presidente; ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla Legge Regionale medesima. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così nominati: tre membri dal Comune di Busca e due membri dalla Provincia di Cuneo su proposta del Comune di Busca. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento, nomina scegliendoli fra i propri componenti il Presidente ed il vice presidente. I componenti nominati in surrogazione durano in carica quanto sarebbero normalmente rimasti i componenti, surrogati. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, oppure l'abbiano il coniuge, i parenti propri o del coniuge e affini fino al quarto grado. Gli amministratori svolgono le funzioni gratuitamente e non percepiscono compensi o assegni comunque denominati salvo diversa, specifica ed espressa previsione di legge in materia. In ogni caso gli amministratori hanno diritto a richiedere il rimborso delle spese sostenute e documentate in caso di trasferte o missioni compiute nell'esclusivo interesse dell'Ente al di fuori dell'ambito comunale ove ha sede legale l'Ente stesso. Le trasferte e le missioni devono preventivamente essere autorizzate dal Presidente o da chi ne fa le veci in caso di assenza o impedimento dello stesso.</p>	
<p>Art. 12 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti tranne i casi in cui il presente Statuto richieda maggioranze qualificate. La votazione avviene in forma palese, salvo i casi in cui la votazione segreta sia prevista dalla vigente normativa e comunque ogni qualvolta la decisione da assumere comporti valutazioni o scelte di persone. In caso di parità di voti la proposta s'intende respinta. Gli atti deliberativi sono firmati da tutti gli amministratori che sono intervenuti alla seduta nonché dal verbalizzante. Le proposte di atto deliberativo indicate nell'ordine del giorno, redatte dal Segretario-Direttore o dai funzionari preposti, debbono, a pena di nullità, riportare il parere di regolarità tecnica, contabile ed amministrativa nonché, quando prevista, l'attestazione di copertura finanziaria, con la relativa data e sottoscrizione. Le proposte di atto deliberativo sono altresì sottoscritte dal Segretario-Direttore e debbono essere depositate, per la preventiva visione da parte degli amministratori, presso l'ufficio del Segretario-Direttore almeno ventiquattro ore prima della seduta del Consiglio di Amministrazione. Gli argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati qualora vi consentano tutti i componenti del Consiglio. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio integra le norme contenute nel presente capo.</p>	
<p>CAPO VI Norma finale Art. 19 Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia.</p>	

ALLEGATO n. 5

IPAB OPERA PIA “CONIUGI ERNESTO GIUSEPPE E ERNESTA ROGNONI DI Sozzago (NO)	Commissario Straordinario: ANTONINI Agostino
ARTICOLI STATUTO MODIFICATI	
<p>Art. 10 Art. 10 – L’Opera Pia è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. I cinque membri saranno nominati: a) Uno dall’Ordine degli Avvocati di Novara e sarà un avvocato nato a Sozzago o a Novara o da padre ivi nato; b) Uno dall’Ordine degli Ingegneri di Novara e sarà un ingegnere nato a Sozzago o a Novara o da padre ivi nato; c) Uno dal Presidente del Tribunale di Novara e sarà un giudice oppure persona scelta dal predetto Presidente del Tribunale di Novara fra i membri del Foro Novarese; d) Due da nominarsi dal Comune di Sozzago tra le persone residenti alla nascita a Sozzago o da padre nato a Sozzago o residenti ivi, da almeno 15 anni.</p>	
<p>Art. 11 Tanto il Presidente quanto i Consiglieri non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta. Il Presidente viene eletto dal Consiglio d’Amministrazione nel suo interno. Ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell’anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla Legge Regionale medesima. Il Consiglio si varrà dell’opera di un segretario. Il Tesoriere dell’Opera Pia sarà quello scelto come tesoriere comunale.</p>	
<p>Art. 14 Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l’intervento di almeno tre consiglieri ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.</p>	

ALLEGATO n. 6

IPAB ASILO INFANTILE di Alessandria (Frazione Valmadonna)	Commissario Straordinario: DI LUCA Giuseppe
ARTICOLI STATUTO MODIFICATI	
<p>Art. 19 La Direzione è composta di un Presidente, di un Vice Presidente e di tre membri, tutti nominati dall'Assemblea. Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla Legge Regionale medesima. Scade da membro della Direzione chi perde la qualità di socio.</p>	
<p>Art. 21 Le deliberazioni della Direzione non sono valide se non sono presenti almeno tre membri di essa, ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.</p>	

ALLEGATO n. 7

IPAB CASA DI RIPOSO ING. TAVALLINI FELICE di Borgovercelli (VC)	Commissario Straordinario: PLENAZIO Giovanna
ARTICOLI STATUTO MODIFICATI	
<p>Art. 7 - Consiglio di Amministrazione - Composizione e nomina Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque (5) membri compreso il presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad esclusione del Parroco pro tempore che è membro di diritto, sono nominati dal Comune di Borgo Vercelli nel rispetto di quanto previsto in materia di nomine dalle regolamentazioni comunali. Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla Legge Regionale medesima. In caso di decadenza, dimissioni o cessazione dalla carica di un Consigliere, il sostituto resta in carica tanto quanto vi sarebbe dovuto rimanere il Consigliere sostituito. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza, previa diffida all'interessato, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che ne dà immediata comunicazione affinché l'Amministrazione comunale proceda alla nomina in sostituzione del componente decaduto. Il Presidente non può essere nominato per più di due mandati consecutivi, mentre i Consiglieri possono essere nominati per più mandati elettivi.</p>	
<p>Art. 11 - Riunioni del Consiglio d'Amministrazione Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo ogni mese, ed in ogni caso nei periodi stabiliti dalla legge per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo. Le altre si tengono ogni qualvolta lo richieda una necessità, su decisione del Presidente, sia per iniziativa motivata e sottoscritta da almeno due componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, convoca il Consiglio d'Amministrazione con avvisi scritti, recanti l'elenco degli argomenti da trattarsi, con un preavviso di tre giorni. Nel conteggio del periodo di preavviso non viene considerato il giorno dell'avviso, mentre viene considerato il giorno in cui si svolge la riunione. In caso di urgenza, il preavviso può essere di ventiquattro ore, anche in forma telegrafica o telefonica. La riunione non è pubblica. Con l'assenso del Presidente, possono presenziare persone estranee limitatamente all'argomento per il quale la loro presenza è ritenuta opportuna, con l'obbligo di assentarsi al momento della decisione. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Ente, in sua assenza da parte del Vice Presidente e, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età. La riunione è valida con la presenza di almeno tre dei componenti il Consiglio di Amministrazione e le decisioni, vengono assunte a maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti. Le votazioni avvengono in forma palese. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di argomenti concernenti persone. Ogni Consigliere ha diritto a far constare a verbale, il proprio voto ed i motivi che lo determinano. Non possono prendere parte ad una decisione e devono assentarsi dal luogo della riunione, i Consiglieri che vi abbiano un interesse personale, o l'abbiano il coniuge o parenti ed affini fino al quarto grado. Ogni decisione assunta dal Consiglio d'Amministrazione, viene riportato in un atto deliberativo. Ogni Consigliere, ha diritto ad avere informazioni ed a prendere visione di tutti gli atti che concernono gli argomenti in trattazione e che, comunque, servono per l'espletamento del suo mandato.</p>	